



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 35

Adunanza 6 novembre 2000

L'anno duemila il giorno 06 del mese di novembre alle ore 17:45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, Ugo CAVALLERA, Mariangela COTTO, Antonio D'AMBROSIO, Giovanni Carlo LARATORE, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Deodato SCANDEREBECH, ~~Ettore RACCHELLI, Roberto VAGLIO~~, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: RACCHELLI, VAGLIO

(Omissis)

D.G.R. n. 6 - 1226

OGGETTO:

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di BELLINZAGO NOVARESE (NO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso. Approvazione.

A relazione dell' Assessore BOTTA :

Premesso che il Comune di Bellinzago Novarese - dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello Intercomunale con D.G.R. n. 52-16349 in data 29.6.1992, congiuntamente ai Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico e Oleggio, il cui Consorzio Urbanistico veniva successivamente disciolto - nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e in osservanza delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n. 49 in data 29.7.1997, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare una Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il proprio territorio comunale;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 18 in data 8.5.1998, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente in argomento, esaminando contestualmente le osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- integrare, con deliberazione consiliare n. 52 in data 21.9.1998, esecutiva ai sensi di legge, il precedente atto deliberativo n. 18 in data 8.5.1998;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con relazione in data 8.9.1999, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante al Piano Regolatore

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO URBANISTICA
Il sottoscritto attesta che la presente copia
composta da n. 5 fogli è conforme all'originale

Torino li, - 5 DIC. 2000

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea MARINI

Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Bellinzago Novarese e dallo stesso adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 18 in data 8.5.1998 e n. 52 in data 21.9.1998, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;

- l'Assessore Regionale alla Pianificazione e Gestione Urbanistica, con successiva nota prot. n. 11939/19.9 in data 21.9.1999, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a trasmettere la stessa al Comune di Bellinzago Novarese, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Bellinzago Novarese, con deliberazione consiliare n. 3 in data 27.1.2000, integrata con deliberazione consiliare n. 22 in data 6.4.2000, esecutive ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse con relazione in data 3.10.2000 dal Referente d'Area, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Bellinzago Novarese e dallo stesso adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 18 in data 8.5.1998, n. 52 in data 21.9.1998, n. 3 in data 27.1.2000 e n. 22 in data 6.4.2000, subordinatamente all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento in data 3.10.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate ad adeguare l'articolato normativo e la cartografia a disposizioni di legge vigenti;

preso atto della Certificazione del Segretario Comunale e del Sindaco del Comune di Bellinzago Novarese in data 14.7.1998, circa l'iter di formazione della Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso, a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

viste le note prot. n. 8651 in data 22.7.1998 e prot. n. 3230 in data 10.3.2000, con le quali il Responsabile del Servizio del Comune di Bellinzago Novarese ha trasmesso la Variante di cui trattasi;

vista la D.G.R. n. 52-16349 in data 29.6.1992, con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale Intercomunale dei Comuni di Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico e Oleggio, successivamente variato;

vista la documentazione relativa alla Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 2 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico ed Oleggio, interessante unicamente il Comune di Bellinzago Novarese (NO) e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 18 in data 8.5.1998 e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 52 in data 21.9.1998, n. 3 in data 27.1.2000 e n. 22 in data 6.4.2000, subordinatamente all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento in data 3.10.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune di Bellinzago Novarese, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 18 in data 8.5.1998 e n. 52 in data 21.9.1998, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
 - . Elab. - Relazione
 - . Elab. - Relazione aggiuntiva
 - . Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
 - . Elab. - Norme di attuazione
 - . Tav.4.13 - Localizzazioni varianti in scala 1:2.000
 - . Tav.4.14 - Localizzazioni varianti in scala 1:2.000
 - . Tav.4.15 - Localizzazioni varianti in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16 - Localizzazioni varianti in scala 1:2.000
 - . Tav.4.17 - Localizzazioni varianti in scala 1:2.000
 - . Tav.4.13 - Localizzazione osservazioni in scala 1:2.000
 - . Tav.4.14 - Localizzazione osservazioni in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16 - Localizzazione osservazioni in scala 1:2.000
 - . Tav.4.17 - Localizzazione osservazioni in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16.2 - Localizzazione osservazioni frazione Badia di Dulzago in scala 1:1.000
 - . Tav.4.17.2 - Localizzazione osservazioni frazione Cavagliano in scala 1:1.000
 - . Tav.2 - P.T.R. ovest Ticino in scala 1:10.000
 - . Tav.3 - Variante in scala 1:5.000
 - . Tav.4.13 - Bellinzago/centro in scala 1:2.000
 - . Tav.4.14 - Bellinzago/est in scala 1:2.000
 - . Tav.4.15 - Bellinzago/sud in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16 - Badia di Dulzago in scala 1:2.000
 - . Tav.4.17 - Cavagliano in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16.2 - Badia di Dulzago in scala 1:1.000
 - . Tav.4.17.2 - Cavagliano in scala 1:1.000
 - . Elab. - Relazione
 - . Elab. - Schede monografiche degli interventi
 - . Elab. - Schede di analisi del reticolato idrografico
 - . Tav.6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000

- . Tav.7A - Carta della zonizzazione geologico-tecnica in scala 1:5.000
 - . Tav.7B - Carta della zonizzazione geologico-tecnica in scala 1:5.000
 - . Tav.1 - Carta geomorfologica con elementi geolitologici in scala 1:10.000
 - . Tav.2 - Carta geoidrologica in scala 1:10.000
 - . Tav.3 - Carta dell'acclività in scala 1:10.000
 - . Tav.4 - Carta litotecnica in scala 1:10.000
 - . Tav.5 - Carta della dinamica fluviale e del reticolato minore in scala 1:10.000
 - . Tav.2b - Sezione idrogeologica in scala 1:20.000 e 1:1.000
- deliberazioni consiliari n. 3 in data 27.1.2000 e n. 22 in data 6.4.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
- . Elab. - Controdeduzione alle proposte di modifica regionali
 - . Elab. - Norme di attuazione
 - . Tav.3 - Controdeduzioni alle proposte di modifica regionale in scala 1:5.000
 - . Tav.4.13 - Bellinzago centro, in scala 1:2.000
 - . Tav.4.14 - Bellinzago est in scala 1:2.000
 - . Tav.4.15 - Bellinzago sud in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16 - Badia di Dulzago in scala 1:2.000
 - . Tav.4.16/2 - Badia di Dulzago in scala 1:1.000
 - . Tav.4.17 - Cavagliano in scala 1:2.000
 - . Tav.4.17/2 - Cavagliano in scala 1:1.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 65 dello Statuto.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Enzo GHIGO

Direzione Affari Istituzionali
e Processo di Delega
Il funzionario verbalizzante
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 6 novembre 2000.


REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO URBANISTICA
Il sottoscritto attesta che la presente copia
composta da n. 000 fogli è conforme all'originale

Torino li,

- 5 DIC. 2000

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea MARINI

bf/





Berlusconi

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO URBANISTICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELL'AREA METROPOLITANA, EDILIZIA RESIDENZIALE

DIREZIONE REGIONALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO URBANISTICA
Il sottoscritto attesta che la presente copia
composta da n. 1 fogli è conforme all'originale

Torino, li03:10:2000.....

Torino li, -5 DIC. 2000

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea MARTINI

Allegato alla DGR n° 6-1226 in data 6-11-2000 relativa all'approvazione
della variante al piano regolatore generale del Comune di Bellinzago Novarese di cui alle
DD.CC. nn. 18/1998, 3/2000, 22/2000.

Elenco modifiche introdotte "ex officio"

AZZONAMENTO

Tav. n°3 Azzonamento intero territorio

- eliminare la previsione relativa all'area destinata ad attività sportive polivalenti di iniziativa privata - CY (intervento n°71)

Tavv. n°3 Azzonamento intero territorio e n° 4.13 Azzonamento Bellinzago centro

- eliminare la previsione relativa all'area produttiva di completamento D1 (intervento n°76) posta in adiacenza alla S.S. n° 32

NORME TECNICHE ATTUAZIONE

art. 15 pt.3

- inserire dopo le parole "approvazione di preventiva Variante," la parola "lievi" ed aggiungere in calce la seguente espressione "senza modificarne comunque la localizzazione".

art. 29 pt.1.3

- inserire dopo le parole "trasposizioni degli stessi" la precisazione "esclusivamente nei casi di realizzazioni di opere che rivestono carattere di pubblica utilità".

art. 30 quale pt.6

- introdurre la prescrizione che recita: "Gli interventi edificatori nell'area a concessione convenzionata posta al di là della via Volta, in corrispondenza dell'area PEEP (intervento

n° 15) dovranno trovare debito riscontro all'interno di un preventivo disegno di sistemazione dell'intero ambito, da assumersi come quadro di riferimento per la successiva progettazione esecutiva”.

art. 31ter quale pt.5

- introdurre la seguente disposizione: “Indipendentemente dalle indicazioni di progetto contenute nella tav. n° 4/13 l'attivazione del comparto residenziale di nuovo impianto previsto nel settore meridionale del concentrico cittadino e costituito dall'insieme delle aree C1- sue e C4- sue (ambito n° 13) è assoggettata alla preventiva formazione di un piano esecutivo unitario.

A seguito di uno specifico approfondimento progettuale che favorisca una più ampia e completa correlazione tra lotti edificabili, aree a servizio ed opere infrastrutturali si potrà procedere alla definizione di più strumenti urbanistici esecutivi, previa predisposizione di apposita variante di piano, assunta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77”

art. 49 pt.3


- aggiungere le disposizioni che recitano: “Il territorio del Comune di Bellinzago è infatti ricompreso nel Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino approvato con D.C.R. n. 417-11196 in data 23.07.97 che si configura come strumento di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del suolo a livello regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il P.T.R. Ovest Ticino costituisce quindi quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con lo stesso, nonché quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio. Esso propone forme e modalità per la costruzione di un progetto di sviluppo e di governo territoriale integrato nell'area dell'Ovest Ticino, con l'articolazione di strutture normative e di indirizzo per la sua attuazione, che in parte acquisiscono la necessaria “cogenza” e/o “prevalenza” nei confronti della disciplina d'uso del suolo in essere, in virtù delle prescrizioni di cui al Titolo II delle norme tecniche di attuazione approvate.


Con riferimento alle disposizioni che richiedono immediato e pieno rispetto si precisa che le previsioni di piano devono in fase attuativa essere verificate in termini di coerenza con i contenuti dello strumento di pianificazione sovraordinato in questione.

Si richiamano in particolare i contenuti delle schede d'ambito 17d) e 17e).”.

Il Dirigente del Settore Urbanistico
Territoriale Regionale
Area Provincia di Biella
arch. Ermes FASSONE



Il Referente d'Area
della Direzione
ing. Enrico ROSSO





REGIONE PIEMONTE

Assessorato Urbanistica
Pianificazione Territoriale e dell'Area Metropolitana, Edilizia Residenziale

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Torino, li03 ottobre 2000.....

Riferimenti :

Prot. gen. n. 3550/9 in data 13.03.2000

Prot. gen. n. 5888/9 in data 27.04.2000

Pratica n. A00199

OGGETTO : Comune di BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

VARIANTE AL P.R.G.I.

**CONTRODEDUZIONI AL PARERE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA**

D.C. n. 3 in data 27.01.2000, integrata con D.C. n. 22 del 06.04.2000

L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., art. 15, 13° comma

L'Amministrazione Comunale di Bellinzago Novarese aveva adottato, con Deliberazione Consiliare n. 18 in data 08.05.'98, la Variante al P.R.G.I. di cui all'oggetto, successivamente trasmessa alla Giunta Regionale per la prescritta approvazione.

Il progetto veniva esaminato da questa Direzione Regionale che, con propria Relazione in data 08.09.'99, esprimeva parere favorevole alla sua approvazione a condizione che il Comune, ai sensi del 13° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77, provvedesse ad apportare al disegno di Variante al P.R.G.I. una serie di modificazioni e di integrazioni.

Il Comune di Bellinzago Novarese, con Deliberazione Consiliare n. 3 in data 27.01.2000 integrata con D.C. n. 22 del 06.04.2000, ha controdedotto alle richieste formulate dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, procedendo al conseguente aggiornamento degli elaborati tecnici, trasmessi con nota n. 3230 in data 10.03.2000.

Il Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Biella, incaricato dell'esame tecnico di merito della pratica, ha provveduto ad analizzare i nuovi elaborati operando le necessarie verifiche rispetto alle richieste ed a formulare la presente Relazione di Esame contenente i rilievi in ordine a quanto controdedotto dall'Amministrazione Comunale e le conseguenti proposte di ulteriori modificazioni ed integrazioni alle previsioni operate, da apportarsi "ex officio", al fine di una più corretta impostazione del progetto e di un più organico e razionale assetto urbanistico del territorio.

RELAZIONE DI ESAME

1. PREMESSE

1.1 Verifica atti

La pratica in oggetto, esaminata formalmente dal Competente Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici e ritenuta da questo completa e procedibile, a seguito di integrazione, è stata trasmessa per l'esame di merito in data 08.05.2000.

1.2 Elaborati tecnici

Gli elaborati tecnici che compongono la pratica sono :

- Controdeduzioni alle proposte di modifica regionali
- Norme di attuazione
- Tavola n. 3 - Intero territorio in scala 1:5.000
- Tavola n. 4.13 - Bellinzago/centro in scala 1:2.000
- Tavola n. 4.14 - Bellinzago/est in scala 1:2.000
- Tavola n. 4.15 - Bellinzago/sud in scala 1:2.000
- Tavola n. 4.16 - Badia di Dulzago in scala 1:2.000
- Tavola n. 4.16/2 - Badia di Dulzago in scala 1:1.000
- Tavola n. 4.17 - Cavagliano in scala 1:2.000
- Tavola n. 4.17/2 - Cavagliano in scala 1:1.000

2. ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI VALUTAZIONI E PROPOSTE

Tralasciando gli argomenti che hanno trovato pieno accoglimento da parte dell'Amministrazione Comunale ovvero che hanno portato a soluzioni accettabili, ancorchè diversamente concertate rispetto alle iniziali richieste (per alcune delle quali qui di seguito si evidenziano soltanto per debita conoscenza le motivazioni), è opportuno prendere ancora in considerazione quegli aspetti necessitanti di una definitiva messa a punto e/o definizione, aspetti che in taluni casi richiedono una attenta analisi sia delle richieste che delle controproposte comunali.

Si evidenziano a seguire le determinazioni dell'Amministrazione Comunale in merito alle osservazioni formulate e le relative proposte di modifica. Al riguardo si specifica che l'ordine numerico a seguire riprende i rilievi evidenziati nella precedente Relazione della Direzione e ancora bisognosi di correttivi.

- 2.3.1 L'area residenziale C1 (int. n°69) è stata confermata a seguito di un parere integrativo del geologo a supporto della previsione, ferma restando comunque l'attuazione preordinata di opere di pulizia e riassetto del rio Uri e del fosso affluente all'edificazione avvenenda.

- 2.3.3. Si prende atto della riduzione dell'area D2 (area produttiva di espansione) assoggettata a P.I.P. (int. n. 36) mentre non si concorda con il mantenimento dell'area produttiva di completamento D1 (int. n. 76), ancorchè venga previsto il richiamo all'art. 24, 4° comma delle N.T.A. per la creazione di una barriera alberata, in quanto, come già precedentemente rilevato, la destinazione contrasta con la destinazione residenziale in atto e prevista. Si riconferma la proposta di stralcio della sopracitata area a destinazione produttiva (int. n. 76).
- 2.3.4 Le aree nn. 2 e 34 sono state mantenute ed assoggettate a concessione convenzionata; al proposito è stata introdotta una prescrizione normativa all'art. 30 (5° comma) per le zone C1 ed all'art. 31/ter (4° comma) per le zone C4 che di fatto indirizzano l'edificazione ad un sostanziale precostituito disegno. Alla luce delle osservazioni precedentemente formulate e delle sopracitate deduzioni comunali si ritiene, valutate le prescrizioni normative introdotte, accettabile la proposta comunale.
- 2.3.5 .A seguito del richiesto approfondimento progettuale degli ambiti di nuovo impianto individuati con i nn. 13, 15 e 21 da ottenere con la preventiva formazione di S.U.E. ovvero con il rilascio di concessioni convenzionate, ai sensi dell'art. 49, 5° comma della L.R. 56/77, l'Amministrazione Comunale propone, per l'ambito n. 13, sette strumenti urbanistici esecutivi e per gli ambiti 15 e 21 l'assoggettamento a concessione convenzionata. Per l'ambito 21, vista anche l'integrazione prescrittiva di cui agli artt. 30 e 31/ter citati al precedente punto 2.3.4, si ritiene quindi di poter accogliere le modifiche apportate dall'Amministrazione Comunale. Per contro per l'ambito n. 15 l'attuazione degli interventi edificatori assoggettati a concessione convenzionata dovranno essere subordinati ad uno schema direttore quale quadro di riferimento per la successiva progettazione esecutiva. Da ultimo, per l'ambito n. 13, constatata la mancata puntuale individuazione della delimitazione dei singoli strumenti urbanistici esecutivi e la parziale incoerenza con le prescrizioni attuative, si ritiene di assoggettare l'ambito tutto ad un unico strumento urbanistico esecutivo, demandando ad una eventuale successiva variante al P.R.G, l'individuazione di più strumenti urbanistici esecutivi in grado di favorire una più immediata ed agevole attuazione degli interventi, comunque nel rispetto di un organico ed equilibrato collegamento tra lotti edificabili ed opere infrastrutturali nonché nell'osservanza delle disposizioni regolamentari che disciplinano le trasformazioni.
- 2.3.7 A seguito della richiesta di verificare i valori compositivi, tipologici ed architettonici per quei fabbricati interessati dalla modifica n. 44 (da centro storico ad area residenziale B1) e la cogenza delle prescrizioni del P.P. VIII vigente per lo stesso ambito, l'Amministrazione Comunale controdeduce asserendo che gli immobili non presentano caratteri di valore mentre per quanto riguarda la cogenza del P.P. VIII asserisce che risulta abrogato con l'accoglimento delle osservazioni 30 e 84/e. Pertanto si prende atto di quanto dichiarato.
- 2.3.8 Le richieste formulate al punto 3.8 della precedente relazione sono state accolte nella maggior parte dei casi, eccezion fatta per gli articoli 26, 10° comma e 28, 6° comma delle N.T.A. in quanto l'Amministrazione Comunale asserisce che non essendo prescrizioni modificate non ha inteso con questa Variante modificarle. Per quanto riguarda la richiesta di verificare la coerenza delle prescrizioni introdotte della Variante con il dettato del P.T.R. Ovest Ticino per le schede d'ambito 17e - 17d, l'Amministrazione Comunale non fornisce alcuna risposta. Al riguardo si precisa che in sede di approvazione dovrà essere inserito un richiamo, per detti ambiti, al rispetto del P.T.R. sopracitato.

2.3.9. In ragione delle osservazioni precedentemente formulate sulla prevista area "CY" a destinazione "Centri sportivi polivalenti di iniziativa privata" sulla quale, in sede di sopralluogo, era stata riscontrata la sistemazione del terreno a campo da golf non si ritiene accettabile la determinazione comunale a giustificazione sia della citata presenza in essere e sia del non contrasto con il dettato del P.T.R. Ovest Ticino. Pertanto si ritiene che per detto ambito venga riconfermata la destinazione dello strumento urbanistico vigente.

2.3.11 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 15, 3° comma

Nel ribadire quanto in precedenza affermato, a maggior specificità si evidenzia la sostanziale differenza fra l'eventuale elaborato "progetto plano-volumetrico" contenuto nello S.U.E. e la possibilità di acconsentire traslazioni planimetriche e modificazioni altimetriche di edifici previsti dallo stesso, senza che ciò costituisca elemento di Variante. Ne consegue la seguente integrazione normativa: dopo le parole "approvazione di preventiva Variante," si intende introdotta la parola "lievi", ed in calce si intende aggiunta la seguente elocuzione "senza modificarne comunque la localizzazione".

Art. 29, 1° comma, p.to 1.3

Non condividendo le deduzioni comunali, in quanto la prescrizione investe in maniera generalizzata l'intero tessuto edificato e non quindi situazioni particolari individuabili come del resto richiesto, si ritiene di acconsentire la fattibilità esclusivamente per esigenze di pubblica utilità. Nel caso specifico si aggiunge, dopo le parole "trasposizioni degli stessi" la seguente elocuzione: "esclusivamente nei casi di realizzazioni di opere che rivestono carattere di pubblica utilità".

A seguito delle motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale in merito alle osservazioni di cui al punto 3.4 della precedente relazione di esame sono stati integrati gli artt. 30, 5° comma e 31/ter, 4° comma.

Il territorio del Comune di Bellinzago risulta interessato dal P.S.F.F. (Fiume Ticino, Torrente Terdoppio). A tale riguardo si evidenzia che nessun intervento in Variante risulta ricompreso in fascia. Si precisa, in ultimo, che la presente Variante non è stata strumento di adeguamento al citato P.S.F.F. che comunque dovrà necessariamente essere rispettato.

PARERE CONCLUSIVO

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato

questa Direzione

è del parere che la Variante al P.R.G.I. del Comune di Bellinzago Novarese, adottata con Deliberazione Consiliare n. 18 del 08.05.'98 e successivamente modificata, a seguito del recepimento del parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 27.01.2000 e n. 22 del 06.04.2000, sia meritevole di approvazione subordinatamente all'introduzione, nel provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale, delle modifiche evidenziate al precedente p.to 2 e contenute nell'allegato documento.

Istruttoria : geom. Giorgio MOZZILLO

Il Dirigente del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Biella
arch. Ennes FASSONE

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
ing. Enrico ROSSO

GM/EF/ER/db